

SEGRETARIATO GENERALE

Ai Capi dei Dipartimenti, degli Uffici e
delle Strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

OGGETTO: Art. 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti.

L'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, che stabilisce le modalità di effettuazione del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile con riferimento agli atti che sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Al riguardo, si precisa che la modifica introdotta dal decreto-legge 91 ha novellato il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che - all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 5, comma 1 - esclude dal suo ambito di applicazione gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

Di conseguenza, la predetta disposizione normativa non appare immediatamente applicabile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, come noto, è Amministrazione dotata di autonomia contabile e di bilancio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Pertanto, nelle more di eventuali disposizioni interpretative, il controllo di regolarità amministrativa e contabile per gli atti della Presidenza continua a svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 29 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che stabilisce che l'Ufficio del bilancio e per il controllo di regolarità amministrativo-contabile verifica la legalità di tutti gli atti di spesa. Quindi, anche gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti devono essere trasmessi al predetto Ufficio che, effettuati i controlli di competenza, provvederà all'inoltro alla Corte.

IL SEGRETARIO GENERALE